

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 12

(ConSORZI e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

(2)

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

(1)(3)

3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

(4)

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

(5)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011

- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
- 4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
- 5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013